

Prot. n. 83108 del 15/04/2024

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Avviso recante le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste nell'ambito della MISSIONE 2 COMPONENTE 1 (M2C1)

Investimento 2.3 – Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare – Sottomisura “ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione”

AVVISO MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Con riferimento all'avviso per la presentazione delle domande di accesso alla sottomisura **“ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione”** nell'ambito della Missione 2, Componente 1, Investimento 2.3 del PNRR, pubblicato con D.D.G. n.7056 del 21/12/2023, si illustrano di seguito le **modifiche e integrazioni, apportate** dal Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste con decreto n. 144081 del 26/03/2024.

Articolo 1 “Finalità e ambito di applicazione”

Primo comma il regolamento *“de minimis” (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013* è sostituito dal seguente *“Regolamento de minimis” 2023/2831 del 13 dicembre 2023*”.

Articolo 2 “ Riferimenti Normativi”

Il punto 10 :

“VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»”.

È sostituito dal seguente:

“VISTO il Regolamento (UE) 2023/2831 della commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»”, in vigore dal 1° gennaio 2024, che sostituisce il Regolamento

(UE) n. 1407/2013”.

ed inoltre è aggiunto il penultimo comma:

“ Decreto del Ministero dell’Agricoltura n. 144081 del 26 marzo 2024 recante modifiche al D.M. n. 413219 dell’08/ agosto 2023 con il quale sono state definite le modalità di emanazione dei bandi regionali relativi a 400.000.000,00 di euro, destinati alla sottomisura "ammodernamento delle macchine agricole" - PNRR - Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare”.

Articolo 7 “Investimenti e spese ammissibili”

Il comma secondo è sostituito dal seguente:

“Si precisa che l’investimento in Leasing e il noleggio non sono ammessi”.

Il paragrafo spese generali è sostituito dal seguente:

” Le spese generali, collegate alle spese di cui alle lettere a), b) e c) - quali le spese tecniche per la progettazione e rendicontazione dell’intervento e le altre spese generali - fino al 9% della spesa ammessa. Tra le spese generali sono contemplate quelle relative alle attività svolte dai commercialisti sulla base di quanto definito nella convenzione con la Regione. La ragionevolezza delle spese tecniche deve essere dimostrata sulla base di un’analisi comparativa fra almeno tre preventivi confrontabili e indipendenti e comunque nei limiti dei massimali stabiliti per gli onorari dei liberi professionisti, basati sul DM Giustizia n. 140/2012 e ss.mm.ii. e D.M. n. 143/2013 e ss.mm.ii”.

Ed inoltre è aggiunto l’ultimo comma:

“ la congruità dei costi può essere valutata in riferimento ad un prezzario di costi massimi per categoria di beni, ovvero tramite il ricorso a costi standard. I preventivi non sono presentati in caso di acquisto di beni o loro combinazioni tali da non essere replicabili o sostituibili con altri beni presenti sul mercato”.”

Articolo 8 “Dimensione finanziaria dell’investimento”

L’articolo 8 è sostituito dal seguente:

“Ciascun proponente potrà presentare un unico progetto di ammodernamento.

Il sostegno pubblico è concesso nella forma di contributo in conto capitale.

L’aliquota di contributo applicabile, in conformità e nel rispetto dei massimali consentiti dalla normativa, non può superare:

- a) il 65% dell’importo dei costi di investimento ammissibili;*

- b) *l'80% dell'importo dei costi di investimento ammissibili nel caso di giovani agricoltori in possesso dei requisiti descritti nella sezione 4.1.5 del Piano Strategico della PAC 2023-2027 per l'Italia, con particolare riferimento: i) all'età inferiore ai 40 anni, intesi come 41 non compiuti; ii) al possesso delle competenze e conoscenze professionali; iii) alle condizioni per definirsi capo dell'azienda agricola; iv) all'insediamento come capo dell'azienda che deve essere avvenuto nei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno. (F.a.q. n. 55 - 3° Blocco del 7 dicembre 2023).*

La spesa massima ammissibile riferita agli investimenti indicati al precedente articolo 7, è pari a:

- *euro 35.000,00 per i punti a) e c), anche in modalità combinata, comprensiva delle spese generali;*
- *euro 70.000,00 per il punto b), anche in modalità combinata con i punti a) o c), comprensiva delle spese generali.*

Proposte progettuali di importo superiore a detti limiti potranno essere comunque finanziati ed il contributo concedibile sarà calcolato nei limiti della menzionata spesa ammissibile fino ad un massimo di euro 35.000,00 per le lettere a) e c) e fino ad un massimo di euro 70.000,00 per la lettera b), anche in modalità combinata con i punti a) o c).

In ogni caso deve essere garantita l'assenza del doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241, nel rispetto delle condizioni poste dalla circolare RGS n. 33/2021 e ss.mm.ii..

L'erogazione del contributo al beneficiario è subordinata all'effettiva disponibilità sul bilancio della Regione Siciliana delle risorse finanziarie che, sulla base del DM n. n. 413219 dell'8 agosto 2023 il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste dovrà trasferire alla regione e al corretto adempimento delle procedure di gestione dei relativi flussi finanziari.

Sarà possibile l'erogazione di una anticipazione finanziaria pari fino al 30% del contributo concesso, sulla base di apposita richiesta del beneficiario al Soggetto attuatore corredata da idonea garanzia fideiussoria rilasciata da primari istituti bancari che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da primarie imprese assicurative, di cui all'elenco IVASS.”

Articolo 9 “Durata, termini di realizzazione del progetto e cronoprogramma”

Il cronoprogramma è modificato come segue:

- *“Entro il 31 dicembre 2023 – Pubblicazione dei bandi regionali;*
- *Entro il 31 maggio 2024 – Termine di acquisizione delle domande di sostegno;*
- *Entro il 15 giugno – Le Regioni o Province autonome comunicano il valore complessivo, in euro, dei contributi richiesti e il numero delle domande ricevute;*
- *Entro il 31 agosto 2024 - Selezione delle domande ammissibili e formazione della graduatoria (elenco dei progetti ammissibili) e comunicazione ai beneficiari con indicazione delle condizioni per il finanziamento e la realizzazione dell'iniziativa. La graduatoria dovrà essere pubblicata sul sito della Regione o Provincia autonoma e inviata*

tramite PEC al MASAF ai fini dell'individuazione complessiva a livello nazionale di almeno 10.000 beneficiari;

- *Entro il 15 settembre 2024 – Trasmissione al MASAF, da parte delle Regioni e Province autonome, dell'esito della selezione delle domande e della formazione della graduatoria con l'indicazione delle somme eccedenti quelle necessarie al pagamento di tutti i beneficiari ammessi, ai fini della successiva riassegnazione delle risorse da parte del Ministero, in attuazione di quanto previsto al punto 1) della Sezione II del DM n. 413219 dell'8 agosto 2023;*
- *Entro il 30 settembre 2024 – Riassegnazione da parte del MASAF delle risorse eccedenti di cui al punto precedente, ai sensi di quanto previsto ai punti 2) e 3) della Sezione II del DM n. 413219 dell'8 agosto 2023;*
- *Entro il 30 novembre 2024 – Trasmissione da parte delle Regioni o Province autonome della documentazione finalizzata all'attestazione del conseguimento del target UE M2C1-7;*
- *Entro il 31 dicembre 2025 - Completamento degli investimenti e presentazione della domanda di pagamento del saldo da parte dei beneficiari;*
- *Entro il 30 giugno 2026 - Erogazione del contributo per tutti i beneficiari (M2C1-8 target UE)."*

Articolo 11 “ Regimi di aiuto”

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

“Per le micro, piccole e medie imprese agro-meccaniche, che operano fuori dal settore della produzione agricola primaria si applica il regime “de minimis” disciplinato dal Regolamento (UE) 2023/2831 del 13/dicembre 2023. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023, l'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 300.000,00 euro nell'arco del triennio solare mobile”.

Articolo 13 “Modalità di valutazione e approvazione della domanda di sostegno (DDS)”

Al paragrafo relativo ai criteri di selezione nella colonna “Principio di selezione” alla riga 2 dopo le parole “Adesione al sistema biologico” sono inserite le parole “*anche in conversione*”.

Inoltre i periodi:

“Ai fini dell'ammissione in graduatoria della domanda di sostegno, bisogna conseguire un punteggio minimo pari a 30. A parità di punteggio saranno attribuite in ordine decrescente le seguenti priorità: soggetto anagraficamente più giovane, donne, data di rilascio sul SIAN della domanda di sostegno”.

e “L'Amministrazione si determinerà con graduatoria definitiva entro il 30 aprile 2024”.

sono sostituiti dai seguenti:

“Ai fini dell'ammissione in graduatoria della domanda di sostegno a parità di punteggio saranno attribuite in ordine decrescente le seguenti priorità: soggetto anagraficamente più giovane, donne, data di rilascio sul SIAN della domanda di sostegno”

“L’Amministrazione si determinerà con graduatoria definitiva entro il 31 agosto 2024”.

Articolo 16 “Modalità di erogazione della sovvenzione/contributo e rendicontazione delle spese e controlli”

Paragrafo anticipo

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

“L’importo dell’anticipo è pari al 30% del contributo concesso per l’investimento ed è erogabile solo a fronte di idonea garanzia fideiussoria, corrispondente al 100% dell’ammontare dell’anticipo stesso”

Paragrafo Stato di avanzamento (SAL) e SALDO

il punto 2) è sostituito dal seguente:

“relazione di cui al punto di controllo n. 4 ex post della Scheda A-DNSH, i cui costi potranno essere oggetto di rimborso, dalla quale risulti anche:

- ***la rispondenza delle macchine, delle attrezzature e degli impianti acquistati a quelli previsti, il rispetto del principio DNSH nonché il requisito di “nuovo di fabbrica” che riguarda beni mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore o suo rappresentante. Qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore a suo rivenditore.***

Alla relazione dovrà essere allegato un dossier fotografico per documentare gli investimenti realizzati”.

Allegati al Decreto

La scheda A “checklist DNSH” risulta così modificata:

Al punto di controllo di cui alla riga 2 dei documenti da presentare in fase ex-ante, nell’ultima colonna, dopo le parole “fornitore/distributore” sono inserite le parole, ***“ove previsto”***.

Al punto di controllo di cui alla riga 5 dei documenti da presentare in fase ex-ante, il testo dell’ultima colonna è sostituito dal seguente:

” Etichetta ambientale di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024 (ad esempio TCO Certified, EPEAT 2018, Blue Angel, TÜV Green Product Mark) o altre tipologie equivalenti; Iscrizione alla piattaforma RAEE produttori/distributori apparecchiature elettriche. In caso di assenza di un’etichetta ambientale di tipo I, l’impresa dovrà presentare un’autodichiarazione del produttore/fornitore relativa alla rispondenza dell’apparecchiatura acquistata al principio del DNSH in coerenza con il regolamento (UE) 2020/852. Tale autodichiarazione è utilizzata anche laddove l’iscrizione al registro RAEE non sia prevista dalla normativa vigente per specifiche apparecchiature elettroniche. In alternativa al punto 5 è possibile rispondere al punto 6.”

Al punto di controllo di cui alla riga 6 dei documenti da presentare in fase ex-ante il testo dell'ultima colonna è sostituito dal seguente:

“ Etichetta EPA ENERGY STAR. Il punto 6 è alternativo al punto 5”.

Al punto di controllo di cui alla riga 7 dei documenti da presentare in fase ex-ante il testo dell'ultima colonna è sostituito dal seguente:

“Dichiarazione del produttore sul consumo energetico dell'apparecchiatura. Qualora non sia disponibile la suddetta dichiarazione, che attesta che il consumo tipico di energia elettrica (Etec) calcolato per ogni dispositivo offerto, non supera il TEC massimo necessario (Etec-max) in linea con quanto descritto nell'Allegato III dei criteri GPP UE, l'impresa dovrà fornire una dichiarazione del produttore che riporti il valore di consumo (in Watt) di corrente presa da unità esterna. Tale dato dovrà essere incluso nella valutazione complessiva dei consumi di cui ai punti 1 ex ante (categoria a.) e 4 ex post (categorie a. e c.)”.

Il Dirigente Generale

Dott. Dario Cartabellotta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993